



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE AGGIORNAMENTO ANNO 2026

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, modificato ed integrato con legge 30 aprile 1999, n. 120;

Rilevato che l'Ufficiale elettorale deve provvedere alla formazione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale istituito in applicazione del citato art.1 della legge n. 95/89;

invita

gli elettori di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, a farne domanda scritta entro il mese di NOVEMBRE p.v.

la inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere elettore del Comune;
- b) Aver assolto agli obblighi scolastici;
- c) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1).

La domanda, indirizzata all'ufficio elettorale di questo Comune, può essere redatta, senza spese, su modulo stampato fornito dall'ufficio elettorale comunale al quale la domanda dovrà essere presentata.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza municipale, 1 Ottobre 2025

Il Sindaco – Lorenzo Ricci

F.to digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs 7 marzo 2005 n. 82
"codice dell'amministrazione digitale"

(1) – art. 38 D.P.R. n. 361/1957:

“sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: a) omissis; b) i dipendenti dei ministeri dell'interno e dei trasporti e dell'ente Poste Spa.; c) gli appartenenti a forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.

Il testo dell'art. 23 del D.P.R n. 570/1960 è dello stesso tenore.